

## Contributi per libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027

Requisiti di accesso, criteri e modalità per la concessione dei benefici in favore degli alunni meno abbienti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

### ALLEGATO B

#### Contributo

Il beneficio viene concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l'anno scolastico 2026/2027.

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013.

L'importo del contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

#### Risorse dei Comuni

Per l'anno scolastico 2026/2027, l'importo delle risorse assegnate a ciascun Comune della Campania per la concessione dei contributi per i libri di testo, discende dal Piano di riparto ai Comuni per l'anno scolastico 2026/2027 (Allegato A alla Deliberazione regionale), per un importo pari a euro 26.366.263,80 Decreto Direttoriale MIM n. 452 del 19.03.2026 a cui si aggiungono € 710.475,66 per l'anno scolastico 2024/2025 ed € 180.276,65 per l'anno scolastico 2025/2026, per un importo totale complessivo pari a € 27.257.016,11

#### Beneficiari

Beneficiari dei contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027 sono gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado della regione Campania appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:

- **Fascia 1:** ISEE da € 0 a € 10.633,00;
- **Fascia 2:** ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

Il valore ISEE è determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

#### Elenchi degli studenti iscritti per Comune e criteri della base di calcolo delle risorse assegnate

Per l'anno scolastico 2026/2027, con riferimento a ciascun comune, gli elenchi degli studenti iscritti sono stati trasmessi alla Regione Campania da parte dell'USR per la Campania (con nota acquisita al protocollo regionale in data 30.06.2026 al n. 0580191): tali elenchi contemplano, per ciascun comune, sia gli studenti iscritti e residenti nel comune di riferimento sia gli studenti iscritti nelle scuole che insistono sul medesimo territorio comunale, anche se residenti in altri comuni.

Pertanto, la base di calcolo per l'elaborazione del fondo di riparto ai Comuni, ha tenuto conto, esclusivamente, della modalità con cui l'USR per la Campania ha predisposto detti elenchi e, pertanto, anche in funzione dei bandi che verranno successivamente emanati dai singoli Comuni, si è ispirata al cosiddetto "criterio della frequenza", contemplando, ai fini dell'assegnazione delle risorse per ciascun comune della Campania, il numero sia degli studenti iscritti e residenti nel comune di riferimento sia quello degli studenti iscritti nelle scuole che insistono sul medesimo territorio comunale ma che risultano residenti in altri comuni.

## **Criteri di riparto**

---

I criteri di riparto contemplano il numero di alunni iscritti e frequentanti, come innanzi richiamati, e la condizione di fragilità dei singoli Comuni è espressa dall'indice di fragilità comunale (IFC) elaborato da ISTAT all'ultimo aggiornamento del 2022.

Al fine del riparto delle risorse ai Comuni si tiene conto del numero degli alunni frequentanti gli istituti scolastici - di istruzione secondaria di I e II grado - ubicati nei territori comunali, rapportato al valore percentuale del disagio economico.

Il prodotto del numero di alunni meno abbienti, relativo a ciascun Comune, moltiplicato per l'indice di fragilità comunale corrispondente, fornisce un indice di correzione, diverso per ogni Comune, con il quale è possibile determinare la consistenza delle quote di riparto nella misura più aderente possibile alle reali condizioni di disagio economico di ciascun Comune, con particolare riferimento all'esposizione dei territori comunali a fattori di rischio di origine naturale o riconducibili a forme di pressione antropica, nonché alle condizioni di criticità connesse alle caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo.

## **Modalità operative dei Comuni per la concessione dei contributi per i libri di testo**

---

I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, rientrante nelle fasce innanzi richiamate.

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni richiedono di attestare e quantificare - pena l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.

Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.

## **Facoltà in capo ai comuni**

---

In caso di economie di spesa o avanzo dei fondi assegnati, i Comuni possono provvedere ad estendere i benefici per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e II anno della secondaria di secondo grado) anche agli studenti, in condizione di disagio socioeconomico, del III, IV e V anno della scuola secondaria di secondo grado.

Le eventuali economie degli anni scolastici precedenti a quello di applicazione dei benefici possono essere utilizzate per rafforzare il fondo attribuito per l'anno scolastico 2026/2027.

I Comuni possono garantire i benefici per i libri di testo anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio, attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati, a proprie risorse di bilancio destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L. 448/98.

## **Chiarimenti operativi**

---

Il presente Allegato B "Requisiti di accesso, criteri e modalità per la concessione dei benefici in favore degli alunni, meno abbienti, della scuola secondaria di primo e di secondo grado" afferma e regola esclusivamente la concessione dei benefici come sin qui esplicitati.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente atto tutte le eventuali forme di agevolazione per il diritto allo studio concesse dai Comuni a valere su fondi propri di Bilancio o altri fondi.

Per le cedole librerie, destinate a tutti gli alunni della scuola primaria, indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche, per ottenere gratuitamente i libri di testo, ed emesse dai Comuni di residenza, in ragione dei propri fondi di Bilancio, si deve tener conto esclusivamente del numero di alunni iscritti e residenti nel Comune di riferimento, applicando come criterio della base di calcolo delle agevolazioni il cosiddetto “criterio della residenza”.

### **Norme di rinvio**

---

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in attuazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Campania entrando in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia.